

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE
PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL
GAS NATURALE (TISG)**

TITOLO 1 DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.....5

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI5

ARTICOLO 2 FINALITÀ ED OGGETTO7

TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI8

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO.....8

TITOLO 3 PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI.....8

SEZIONE 1 PRELIEVO ANNUO 8

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ANNUO.....8

SEZIONE 2 PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEL PRELIEVO 10

ARTICOLO 5 PROFILI DI PRELIEVO STANDARD10

ARTICOLO 6 FATTORE DI CORREZIONE CLIMATICA W_{KR} 11

ARTICOLO 7 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PdR..... 11

TITOLO 4 SESSIONE DI BILANCIAMENTO12

ARTICOLO 8 OGGETTO12

SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DAL SII 13

ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE 13

SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 14

ARTICOLO 10..... 14

DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI ATTESI 14

ARTICOLO 11.....15

DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UDD E DI CIASCUN UDB 15

ARTICOLO 12.....16

SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI BILANCIAMENTO 16

ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO..... 16

ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO17

ARTICOLO 15 COMPENSAZIONE ECONOMICA DELLE DIFFERENZE FRA CONSUMI STIMATI ED EFFETTIVI 17

ARTICOLO 16 CORRISPETTIVI VARIABILI.....	18
<u>TITOLO 5 SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO</u>	18
ARTICOLO 17 OGGETTO	18
SEZIONE 1 ATTIVITÀ SVOLTE DAL SII	19
ARTICOLO 18 AGGREGAZIONE DELLE MISURE E PROFILAZIONE	19
SEZIONE 2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO	19
ARTICOLO 19 DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI COMPETENZA DI CIASCUN UdD E DI CIASCUN UDB	19
ARTICOLO 20 DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IMMESSO E PRELEVATO	20
SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO	21
ARTICOLO 21 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI DISEQUILIBRIO.....	21
ARTICOLO 22 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO.....	22
ARTICOLO 23 CONGUAGLIO DELLA COMPENSAZIONE ECONOMICA DELLE DIFFERENZE FRA CONSUMI STIMATI ED EFFETTIVI	22
ARTICOLO 24 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI VARIABILI.....	23
<u>TITOLO 6 PIATTAFORMA INFORMATICA.....</u>	23
SEZIONE 1 PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI FUNZIONALI AL SETTLEMENT E DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA UTENTI DEL BILANCIAMENTO E UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE	23
ARTICOLO 25 PIATTAFORMA INFORMATICA	23
ARTICOLO 26 MATRICE DI CORRISPONDENZA FRA GLI UTENTI DEL SISTEMA.....	24
<u>TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI.....</u>	25
SEZIONE 1 OBBLIGHI INFORMATIVI A VANTAGGIO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DEGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE.....	25
ARTICOLO 27 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII	25
SEZIONE 2 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI BILANCIAMENTO	25
ARTICOLO 28 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII	25
ARTICOLO 29 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO	26
ARTICOLO 30 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO	26
SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO	27
ARTICOLO 31 OBBLIGHI INFORMATIVI PER IL SII	27

ARTICOLO 32 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO27

ARTICOLO 33 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO 27

TITOLO 1

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni e quelle di cui all'articolo 1 del TIB:
- a) **anno termico** è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b) **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - c) **categoria d'uso** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas; le categorie d'uso del gas sono definite nella Tabella 1;
 - d) **classe di prelievo** è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione dei giorni settimanali di prelievo; le classi di prelievo sono definite nella Tabella 2;
 - e) **city gate** è il punto di riconsegna della rete di trasporto o ReMi interconnesso con una rete di distribuzione;
 - f) **disequilibrio** è il termine *DS* di cui all'articolo 16bis.1 della deliberazione n. 137/02;
 - g) **giorno-gas** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;
 - h) **impresa di distribuzione di riferimento** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, l'impresa che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, l'impresa che gestisce il maggior numero di PdR;
 - i) **impresa di distribuzione sottesa** è, con riferimento a impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, ogni impresa diversa dall'impresa di distribuzione di riferimento;
 - j) **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
 - k) **matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema** è la tabella informativa finalizzata alla registrazione e ricostruzione degli scambi di gas intercorrenti tra gli utenti della distribuzione e gli utenti del bilanciamento ai punti di consegna;
 - l) **PdR** è il punto di riconsegna della rete di distribuzione;
 - m) **periodo annuale di esercizio dell'impianto termico** è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9 comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;

- n) **prezzo di sbilanciamento:** è il prezzo di sbilanciamento applicabile al disequilibrio dell'utente determinato ai sensi dell'Articolo 5 del TIB e dell'articolo 22 del Regolamento;
- o) **profilo di prelievo standard** è il vettore composto da valori percentuali giornalieri, che definisce la ripartizione convenzionale giornaliera dei prelievi di ciascun PdR in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al medesimo PdR;
- p) **PdR serviti da un UdD** sono i punti di riconsegna compresi nel contratto per il servizio di distribuzione di cui l'UdD è titolare e con riferimento ai quali, quindi, il medesimo UdD è responsabile dei prelievi ai fini del bilanciamento;
- q) **PdR con uso civile** sono tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione diversi dai PdR con uso tecnologico che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: il riscaldamento, la cottura cibi, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento;
- r) **PdR con uso tecnologico:** sono i punti riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali;
- s) **PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o PdR MG** sono i punti di riconsegna cui si applicano le disposizioni dell'articolo 14bis del TIVG;
- t) **PdR misurati mensilmente o PdR MM** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 14, comma 14.1, lettera d) del TIVG;
- u) **PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero o PdR MY** sono i punti di riconsegna per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, lettere da a) a c) del TIVG;
- v) **RCU** è il Registro Centrale Ufficiale del SII;
- w) **regione climatica** è ciascuna delle diciotto zone, omogenee per condizioni climatiche ed associate ad un osservatorio meteorologico, nelle quali è stato suddiviso dall'RdB il territorio nazionale raggiunto da reti di trasporto;
- x) **ReMi** è il punto di riconsegna della rete di trasporto;
- y) **rete** è un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia connessa;
- z) **sessione di bilanciamento** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina mensilmente le partite fisiche giornaliere del gas prelevato di competenza di ciascun UdB con riferimento a ciascun giorno gas del mese precedente, funzionali all'applicazione dei corrispettivi di trasporto e bilanciamento;
- aa) **sessione di aggiustamento** è l'insieme delle attività con le quali l'RdB determina annualmente le partite fisiche ed economiche inerenti ai conguagli relativi agli anni precedenti, dovuti alla disponibilità di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti;

- bb) **settlement** è la determinazione, operata dall'RdB, delle partite fisiche ed economiche funzionali all'erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- cc) **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- dd) **utente del bilanciamento o UdB** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;
- ee) **utente della distribuzione o Udd** è l'utente del servizio di distribuzione;
- ff) **zona climatica** è l'elemento che caratterizza ciascun PdR in funzione del periodo di esercizio dell'impianto termico; le zone climatiche sono definite nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 2 comma 1.

- aa) **deliberazione n. 137/02** è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- bb) **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente integrata e modificata;
- cc) **TIB** è il Testo Integrato del Bilanciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (Allegato A);
- dd) **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Allegato A).

Articolo 2

Finalità ed oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun UdB.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento:
 - a) definisce i criteri di identificazione dei PdR soggetti a profilazione convenzionale del prelievo;
 - b) definisce le modalità di profilazione convenzionale del prelievo;
 - c) disciplina le modalità di esecuzione della sessione di bilanciamento;
 - d) disciplina le modalità di esecuzione delle sessioni di aggiustamento;
 - e) definisce le responsabilità e gli obblighi informativi in capo all'RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione, agli UdD e al SII funzionali al *settlement*.

TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Responsabilità delle attività di settlement del servizio di bilanciamento

- 3.1 L'RdB gestisce il *settlement* presso tutti i ReMi mediante il necessario coordinamento con le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione secondo le modalità e nei termini previsti nel presente provvedimento.
- 3.2 L'RdB:
- a) determina le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui rispettivamente al TITOLO 4 e al TITOLO 5 del presente provvedimento;
 - b) gestisce la piattaforma informatica funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, UdD e imprese di distribuzione, nonché le modalità e i sistemi per gli scambi informativi necessari allo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del TITOLO 7 del presente provvedimento.
- 3.3 Il SII, in qualità di soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione delle misure agli utenti, gestisce gli scambi informativi funzionali allo svolgimento da parte dell'RdB delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento ai sensi del TITOLO 4 e del TITOLO 5.
- 3.4 L'RdB e il SII, ciascuno per quanto di competenza, segnalano all'Autorità eventuali anomalie o inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di *settlement*.

TITOLO 3

PRELIEVO ANNUO E PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI

SEZIONE 1

Prelievo annuo

Articolo 4

Determinazione del prelievo annuo

- 4.1 Il parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito: CA_{PdR}) è determinato e aggiornato dal SII per ciascun PdR una volta all'anno con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 27.1, sulla base dei dati di misura più recenti disponibili.

4.2 Per i PdR MM e per i PdR MY il valore del parametro CA_{PdR} è determinato secondo la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \sum_{z \in Z} \left[\frac{(mis_{z+1, PdR} - mis_{z, PdR})}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} P_{PROF, k}^{\%}} \cdot \min\left(1; \frac{1}{\sum_{k=d_z}^{d_z+1} P_{PROF, \dots, Nk}^{\%}}\right) \cdot \sum_{k=a_z}^{a_z+1} P_{PROF, \dots, Nk}^{\%} \right]$$

dove:

- $mis_{z, PdR}$ è la misura relativa al PdR appartenente all'insieme Z;
- $mis_{z+1, PdR}$ è la misura successiva a $mis_{z, PdR}$ in ordine temporale;
- prima misura utile è la prima misura relativa ad un giorno precedente l'inizio del periodo di calcolo; per periodo di calcolo si intende un periodo di 365 giorni, ovvero 366 se include il 29 febbraio, che termina con la data dell'ultima misura utile;;
- ultima misura utile è il più recente dato di misura disponibile;
- Z è l'insieme che comprende la prima misura utile, l'ultima misura utile e tutte le misure tra queste comprese in ordine temporale;
- d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z, PdR}$ e $mis_{z+1, PdR}$ si riferiscono;
- a_z è la data più recente fra d_z e la data del primo giorno del periodo di calcolo;
- a_{z+1} è la data meno recente fra d_{z+1} e la data dell'ultimo giorno del periodo di calcolo;
- $P_{PROF, Nk}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR corrispondente ad un valore di W_{kr} pari a 1;
- $P_{PROF, k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} come da ultimo determinato e pubblicato dall'RdB ai sensi del comma 6.3.

4.3 Per i PdR MG il valore di CA_{PdR} è calcolato come somma delle misure giornaliere validate dall'impresa di distribuzione e da questa trasmesse al SII nel rispetto della regolazione vigente in materia. Relativamente ai PdR con componente termica si applica la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \sum_{k \in a} \left[\frac{C_k - C_E}{W_{kr}} + C_E \right]$$

dove:

- C_k è il prelievo relativo al giorno k ;
- C_E è il minore fra C_k e il prelievo giornaliero medio dei mesi da maggio a settembre, escluso agosto;

- W_{kr} è il termine come da ultimo determinato dall'RdB ai sensi del comma 6.3 ed assume il valore 1 nei giorni al di fuori del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico.
- 4.4 Nei casi in cui $mis1$ e $mis2$ non sono disponibili per prima attivazione della fornitura, il prelievo annuo CA_{PdR} coincide con il prelievo annuo stimato comunicato dall'UdD all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 13.3, lettera a), punto a6) della deliberazione n. 138/04 e da questi al SII ai sensi della regolazione vigente in materia. Nei casi di voltura della fornitura, il prelievo annuo CA_{PdR} coincide con il prelievo annuo stimato comunicato al SII ai sensi della regolazione vigente in materia.
- 4.5 Con riferimento ai PdR MY, per i quali non sia stato possibile determinare, per assenza di nuove misure, un valore di CA_{PdR} diverso da quello utilizzato in precedenza, il SII aggiorna il valore di CA_{PdR} anche in corso d'anno, qualora si rendano disponibili nuovi dati di misura.

SEZIONE 2

Profilazione convenzionale del prelievo

Articolo 5

Profili di prelievo standard

- 5.1 I profili di prelievo standard sono definiti nella Tabella 3.
- 5.2 Il valore giornaliero percentuale $p_{PROF,k}^{\%}$ dei profili di prelievo standard è espresso dalla seguente formula:

$$p_{PROF,k}^{\%} = W_{kr} * \beta1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%} + \beta2_{PROF} * c2_k^{\%} + \beta3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%} + \beta4_{PROF} * c4_k^{\%}$$

$$\forall i \in \{A, B, C, D, E, F\} \text{ e } \forall j \in \{1, 2, 3\}$$

dove:

- A, B, C, D, E, F sono le zone climatiche;
- $1, 2, 3$ sono le classi di prelievo di cui alla Tabella 2;
- $c1_{i,j,k}^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per il riscaldamento, alla zona climatica i e alla classe di prelievo j ; tale valore percentuale si riferisce a condizioni statisticamente normali per il giorno k ;
- $c2_k^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- $t1_{j,k}^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso tecnologico del gas e alla classe di prelievo j ;

- $c4_k^{\%}$ è il valore percentuale nel giorno k del prelievo standard associato all'uso del gas per il condizionamento;
 - $\beta1_{PROF}$, $\beta2_{PROF}$, $\beta3_{PROF}$ e $\beta4_{PROF}$ sono i coefficienti, definiti nella Tabella 3, con cui è caratterizzato ciascun profilo;
 - W_{kr} è un fattore di correzione climatica associato al giorno k e alla regione climatica r .
- 5.3 Entro l'inizio dell'anno termico l'RdB aggiorna e pubblica sul proprio sito internet i valori $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$.

Articolo 6

Fattore di correzione climatica W_{kr}

- 6.1 Il fattore di correzione climatica W_{kr} esprime il rapporto, relativo ad un giorno gas k e alla regione climatica r , fra la componente termica del consumo stimata per il medesimo giorno sulla base delle condizioni effettive e la componente termica del consumo attesa alle condizioni di riferimento utilizzate per il calcolo del termine $c1_{i,j,k}^{\%}$ di cui al comma 5.2.
- 6.2 Ciascuna impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet per ciascun *city gate* la regione climatica r cui appartiene.
- 6.3 L'RdB pubblica il valore di W_{kr} entro le ore 11:00 del giorno precedente al giorno k e ne aggiorna il valore a scadenze predefinite nel codice di rete fino alle ore 18:00 del giorno successivo al giorno k .
- 6.4 L'RdB pubblica sul proprio sito internet la metodologia utilizzata per il calcolo del valore di W_{kr} .

Articolo 7

Assegnazione del profilo di prelievo standard ai PdR

- 7.1 Ogni anno, con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 27.1, il SII assegna a tutti i PdR un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo nell'anno termico successivo.
- 7.2 Con riferimento ai PdR con uso civile il SII associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:
- a) ai PdR con CA_{PdR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
 - b) ai PdR con CA_{PdR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
 - c) ai PdR con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.
- 7.3 I titolari dei PdR con uso civile possono chiedere al SII, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'associazione alla categoria corrispondente al

proprio uso. In tal caso, il titolare attesta, attraverso l'invio al proprio UdD di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'utilizzo del gas corrispondente al proprio uso e si impegna a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, le modifiche che dovessero intervenire.

- 7.4 Gli UdD sono tenuti a chiedere ai propri clienti finali titolari di PdR con uso tecnologico una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al proprio PdR.
- 7.5 Ai fini dell'assegnazione dei profili di prelievo standard per l'anno termico successivo, gli UdD trasmettono al SII le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 7.3 e al comma 7.4 entro il 10 giugno dell'anno in cui sono state acquisite, secondo le modalità dal medesimo definite. Tali informazioni rimangono valide fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la variazione di categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare al PdR.
- 7.6 Il SII assegna ai PdR con uso tecnologico per i quali non è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7.4 entro i termini stabiliti al comma 7.5 la categoria d'uso T2 di cui alla Tabella 1 e la classe di prelievo 3 di cui alla Tabella 2 del presente provvedimento. Nel caso di PdR MG per i quali esista evidenza del prelievo in tutti i giorni della settimana, il SII assegna la classe di prelievo 1 o, comunque, quella maggiormente rispondente all'andamento del prelievo giornaliero effettivo registrato dal gruppo di misura, dandone comunicazione all'UdD.
- 7.7 Il SII associa a ciascun PdR la zona climatica nella quale è localizzato il medesimo punto.

TITOLO 4 SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Articolo 8 *Oggetto*

- 8.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun mese m , per ciascun UdB:
- le partite fisiche del gas prelevato di sua competenza per ciascun giorno gas;
 - i corrispettivi per il bilanciamento giornaliero.
- 8.2 Ai fini di cui al comma 8.1, l'RdB gestisce, su base mensile, un'apposita sessione di bilanciamento comprendente:
- a) l'acquisizione delle misure aggregate e profilate dal SII, di cui alla successiva SEZIONE 1;
 - b) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere, funzionali all'attribuzione mensile su base giornaliera agli UdD

e agli UdB delle partite di gas prelevato nei PdR, di cui alla successiva SEZIONE 2;

- c) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento agli UdB, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1 Attività svolte dal SII

Articolo 9

Aggregazione delle misure e profilazione

9.1 Il SII, sulla base dell'elenco dei PdR di cui comma 27.3 e sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione determina, con riferimento al mese m di competenza della sessione di bilanciamento, per ogni *city gate* e per ogni UdD:

- a) la somma nel giorno k dei prelievi dei PdR MG serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} p_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k \in m$$

dove:

- $p_{PdR,k}$ è la misura del prelievo, nel giorno k , di un PdR MG, fornito dall'UdD, espresso in Smc;

- b) il prelievo, espresso in Smc, relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MM serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard *PROF*:

$$M_{UdD,PROF,k} = p_{PROF,k}^{\%} \cdot \sum_{PdR} \left[\frac{(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR})}{\sum_{i=d_z}^{d_z+1} p_{PROF,i}^{\%}} \right]$$

$\forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la più recente misura del PdR che precede $mis_{z+1,PdR}$;
- $mis_{z+1,PdR}$ è la prima misura successiva al giorno k , ovvero, se non vi sono misure successive al giorno k , l'ultima misura disponibile;
- $p_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza k ;
- d_z e d_z+1 sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR}$ si riferiscono; in mancanza di misure effettive si usano stime basate sulla stessa formula della successiva lettera c);

- c) il prelievo, espresso in Smc, relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MY serviti dall'UdD e a cui è associato il profilo standard *PROF*:

$$Y_{UdD,PROF,k} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot P_{PROF,k}^{\%} \quad \forall UdD, \forall PROF, \forall k \in m$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato al PdR, determinato nel rispetto di quanto indicato all'Articolo 4;
 - $P_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza k ;
- d) il prelievo giornaliero GID_k , espresso in Smc, nella titolarità dell'impresa di distribuzione, con l'indicazione dell'UdD responsabile della fornitura.

SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 10

Determinazione dei prelievi attesi

10.1 L'RdB determina giornalmente a partire dalle informazioni messe a disposizione dal SII ai sensi del successivo comma 27.2:

- a) per ciascun *city gate* il prelievo atteso relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MY serviti dall'UdD, espresso in Smc e a cui è associato il profilo standard $PROF$:

$$Y_{UdD,PROF,k}^{prev} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot P_{PROF,k}^{\% prev} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato al PdR;
 - $P_{PROF,k}^{\% prev}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 11:00 del giorno di competenza k ;
- b) in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, il prelievo giornaliero atteso relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MY serviti dall'UdB, espresso in Smc, distinti per tipologia di profilo di prelievo $PROF$ e per *city gate*:

$$Y_{UdB,PROF,k}^{prev} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev} \quad \forall UdB, \forall PROF$$

- c) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo $PROF$ e distinti per *city gate*:

$$Y_{UdB,k}^{prev} = \sum_{PROF} Y_{UdB,PROF,k}^{prev} \quad \forall UdB$$

Articolo 11

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdD e di ciascun UdB

11.1 L'RdB, per ogni mese m , determina a partire dai dati di prelievo comunicati dal SII ai sensi del comma 28.1, in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, per ciascun UdB:

a) i prelievi giornalieri $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$, $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$ di competenza di ciascun UdD, distinti per tipologia di profilo di prelievo $PROF$ e per *city gate*;

b) i prelievi giornalieri di competenza di ciascun UdB distinti per tipologia di profilo di prelievo $PROF$ e per *city gate*:

$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB$$

$$GID_{UdB,k} = \sum_{UdD} GID_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

$$M_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m \quad \forall PROF$$

$$Y_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m \quad \forall PROF$$

c) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo $PROF$ e distinti per *city gate*:

$$M_{UdB,k} = \sum_{PROF} M_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

$$Y_{UdB,k} = \sum_{PROF} Y_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

d) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas k al *city gate*:

$$P_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k} + Y_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k} \quad \forall REMI \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

e) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + M_{UdB,k} + Y_{UdB,k} + GID_{UdB,k} \quad \forall REMI \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

f) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k})$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 12

Determinazione della differenza tra immesso e prelevato atteso

12.1 L'RdB determina ed approvvigiona su base nazionale la differenza giornaliera tra il quantitativo immesso e quello attribuito agli UdB presso i *city gate*:

$$\Delta_k = \sum_{REMI} [IN_{REMI,k} - \left(\sum_{UdB} P_{REMI,UdB,k} \right)] \quad \forall k \in m$$

dove:

- $IN_{REMI,k}$ è il quantitativo di gas immesso al *city gate* nel giorno k ; tale quantitativo comprende anche il gas immesso da impianti di biometano;
- $P_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno k al *city gate*, di cui al precedente comma 11.1, lettera d).

12.2 Il quantitativo di cui al precedente comma 12.1 è contabilizzato nell'equazione di bilancio dell'RdB dandone distinta evidenza.

12.3 L'RdB valorizza il suddetto termine Δ_k , al netto dei quantitativi approvvigionati per la sua copertura, alla stregua di un disequilibrio, sulla base del prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

12.4 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement gas*, l'ammontare corrispondente alla valorizzazione del termine Δ_k ai sensi del comma precedente.

SEZIONE 3

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di bilanciamento

Articolo 13

Corrispettivi di disequilibrio

13.1 L'RdB applica, in caso di disequilibrio positivo, ovvero versa, in caso di disequilibrio negativo, all'UdB un corrispettivo pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio ed il prezzo di sbilanciamento applicabile, come

definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.

- 13.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 13.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 14

Corrispettivi di scostamento

- 14.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate individuate dai termini $CD_{REMI,UdB,k}$ e $C_{REMI,UdB,k}$, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.
- 14.2 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di cui al comma 14.1 avvenga entro il secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 15

Compensazione economica delle differenze fra consumi stimati ed effettivi

- 15.1 Per ciascun mese m l'RdB determina:

$$\Delta_{UdB,m}^{IO} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k} - \sum_{REMI} C_{REMI,UdB,k} \right)$$

dove:

- $P_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k in esito alla sessione di bilanciamento, di cui al precedente comma 11.1, lettera d),
 - $C_{REMI,UdB,k}$ è il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k in esito alla sessione di bilanciamento, di cui al precedente comma 11.1, lettera e).
- 15.2 L'RdB regola le partite economiche di cui al precedente comma 15.1 valorizzandole ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese m del SAP o *System Average Price* di cui al comma 1.2 del TIB.
- 15.3 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 16
Corrispettivi variabili

- 16.1 Per ciascun mese m l'RdB determina sulla base del termine $C_{REMI,UdB,k}$ e applica agli UdB i corrispettivi variabili relativi alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto, nonché alle componenti a copertura delle perdite di rete e del GNC.

TITOLO 5
SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Articolo 17
Oggetto

- 17.1 Il presente Titolo disciplina le modalità con cui l'RdB determina, con riferimento a ciascun anno civile a e per ciascun UdB, dettagliato per UdD, le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas.
- 17.2 Ai fini di cui al comma 17.1, l'RdB gestisce, su base annuale, apposite sessioni di aggiustamento che comprendono:
- a) una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle sessioni di bilanciamento e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui è effettuata tale sessione;
 - b) procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili al momento in cui sono effettuate tali sessioni.
- 17.3 Ogni sessione di aggiustamento comprende:
- a) l'attività, in capo al SII, relativa all'aggregazione delle misure e profilazione, di cui alla successiva SEZIONE 1;
 - b) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione delle partite fisiche giornaliere di cui alla successiva SEZIONE 2;
 - c) l'attività, in capo all'RdB, relativa alla determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento, di cui alla successiva SEZIONE 3.

SEZIONE 1
Attività svolte dal SII

Articolo 18

Aggregazione delle misure e profilazione

18.1 Con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a cui la sessione di aggiustamento si riferisce e per ogni *city gate*, il SII determina:

- a) la somma dei prelievi dei PdR MG, espressi in Smc, serviti dall'UdD:

$$G_{UdD,k} = \sum_{PdR} p_{PdR,k} \quad \forall UdD, \forall k$$

- b) il prelievo giornaliero distinto per l'insieme dei PdR MM $M_{UdD,PROF,k}$ e per l'insieme dei PdR MY $Y_{UdD,PROF,k}$ a cui è associato il profilo standard *PROF*, espresso in Smc, serviti dall'UdD:

$$\left. \begin{matrix} M_{UdD,PROF,k} \\ Y_{UdD,PROF,k} \end{matrix} \right\} = p_{PROF,k}^{\%} \sum_{PdR} \left[\frac{(mis_{z+1,PdR} - mis_{z,PdR})}{\sum_{k=d_z}^{d_{z+1}} p_{PROF,k}^{\%}} \right]$$

$\forall UdD, \forall PROF, \forall k$

dove:

- $mis_{z,PdR}$ è la prima misura del PdR precedente il giorno k ;
 - $mis_{z+1,PdR}$ è la prima misura successiva a $mis_{z,PdR}$ in ordine temporale;
 - d_z e d_{z+1} sono le date cui le misure $mis_{z,PdR}$ e $mis_{z+1,PdR}$ si riferiscono;
 - $p_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} determinato dall'RdB e pubblicato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di competenza k ;
- c) il prelievo giornaliero GID_k , espresso in Smc, nella titolarità dell'impresa di distribuzione, con l'indicazione dell'UdD responsabile della fornitura.

SEZIONE 2

Attività svolte dal responsabile del bilanciamento

Articolo 19

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdD e di ciascun UdB

19.1 L'RdB determina, con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, sulla base della procedura di cui al precedente Articolo 11:

- a) i prelievi giornalieri $G_{UdD,UdB,k}^A$, $GID_{UdD,UdB,k}^A$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$, $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
- b) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas k al *city gate*:

$$P_{REMI,UdB,k}^A = G_{UdB,k}^A + M_{UdB,k}^A + Y_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k}^A \quad \forall REMI \quad \forall UdB \quad \forall k \in m$$

dove $Y_{UdB,k}^{prev}$ è il termine di cui al precedente comma 10.1, lettera c);

- c) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C_{REMI,UdB,k}^A = G_{UdB,k}^A + M_{UdB,k}^A + Y_{UdB,k}^A + GID_{UdB,k}^A$$

- d) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02 ossia:

$$P_{UdB,k}^A = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k}^A + CD_{REMI,UdB,k}^A) \quad \forall k \in a$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}^A$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 20

Determinazione della differenza tra immesso e prelevato

20.1 L'RdB determina la differenza giornaliera tra il quantitativo di gas immesso e quello attribuito agli UdB in esito alla sessione di aggiustamento:

$$\Delta_k^A = \sum_{REMI} (IN_{REMI,k}^A - \left(\sum_{UdB} P_{REMI,UdB,k}^A \right)) \quad \forall REMI \text{ e } \forall k \in a$$

dove:

- $IN_{REMI,k}^A$ è il quantitativo di gas immesso al *city gate* nel giorno k , tale quantitativo comprende anche il gas immesso da impianti di biometano; in assenza di errori di misura è pari al quantitativo utilizzato nella sessione di bilanciamento;
- $P_{REMI,UdB,k}^A$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k al *city gate*, di cui al precedente comma 19.1, lettera b).

- 20.2 L'RdB valorizza il termine Δ_k^A , al netto dei quantitativi approvvigionati per la sua copertura, alla stregua di un disequilibrio, sulla base del prezzo di sbilanciamento applicabile.
- 20.3 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alle differenze fra la valorizzazione del termine Δ_k^A , ai sensi del comma precedente, e gli importi precedentemente versati ovvero ricevuti a valere sul medesimo fondo relativamente al:
- termine Δ_k determinato nella sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera a);
 - termine Δ_k^A determinato nella precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera b).

SEZIONE 3

Determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento

Articolo 21

Conguaglio corrispettivi di disequilibrio

- 21.1 L'RdB determina i corrispettivi da applicare, in caso di disequilibrio positivo, o da riconoscere, in caso di disequilibrio negativo, all'UdB pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza, il termine DS di cui all'articolo 16bis.1 della deliberazione n. 137/02, ed il prezzo di sbilanciamento applicabile, come definito ai sensi dell'articolo 5 del TIB e dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.
- 21.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile *a* di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con ciascun UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o corrisposti in esito alla:
- sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera a);
 - precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera b).
- 21.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione di tali partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di disequilibrio avvenga entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.
- 21.4 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 22

Conguaglio corrispettivi di scostamento

- 22.1 L'RdB, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate in esito alla sessione di aggiustamento, individuate dai termini $CD_{REMI,UdB,k}^A$ e $C_{REMI,UdB,k}^A$, applica i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.
- 22.2 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati relativamente ai corrispettivi di scostamento presso i punti di uscita e presso i ReMi in esito alla:
- sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera a);
 - precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera b).
- 22.3 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di conguaglio in relazione ai corrispettivi di scostamento avvenga entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.

Articolo 23

Conguaglio della compensazione economica delle differenze fra consumi stimati ed effettivi

- 23.1 Per ciascun mese m di ciascun anno a della sessione di aggiustamento l'RdB determina :

$$\Delta_{UdB,m}^{IO,A} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{REMI} P_{REMI,UdB,k}^A - \sum_{REMI} C_{REMI,UdB,k}^A \right)$$

dove:

- $P_{REMI,UdB,k}^A$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k in esito alla sessione di aggiustamento, di cui al precedente comma 19.1, lettera b),
 - $C_{REMI,UdB,k}^A$ è il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k in esito alla sessione di aggiustamento, di cui al precedente comma 19.1, lettera c).
- 23.2 L'RdB determina le partite economiche associate ai quantitativi di cui al precedente comma 23.1 valorizzandole ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese m del SAP o *System Average Price* di cui al comma 1.2 del TIB.
- 23.3 L'RdB, relativamente a ciascun mese dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, determina e regola con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o riconosciuti relativamente alla compensazione economica in esito alla:

- a) sessione di bilanciamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera a);
 - b) precedente sessione di aggiustamento, con riferimento alla sessione di aggiustamento di cui al comma 17.2, lettera b).
- 23.4 L'RdB definisce le modalità di dettaglio affinché la regolazione delle partite economiche di conguaglio in relazione alla compensazione economica avvenga entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate.
- 23.5 L'RdB versa se positivo ovvero riceve se negativo a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, l'ammontare corrispondente alla differenza fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma precedente.

Articolo 24

Conguaglio corrispettivi variabili

- 24.1 L'RdB e le imprese di trasporto per quanto di competenza, relativamente a ciascun mese dell'anno civile *a* oggetto della sessione di aggiustamento, determinano sulla base del termine $C_{REMI, UdB, k}^A$ e regolano economicamente con gli UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati relativamente alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto applicate ai ReMi, nonché alle componenti a copertura delle perdite di rete e del GNC.
- 24.2 Ai fini dei conguagli di cui al precedente comma 24.1 i quantitativi a copertura delle perdite di rete e GNC sono valorizzati sulla base del SAP o *System Average Price* di cui al TIB.
- 24.3 Le eventuali differenze fra i corrispettivi applicati e quelli riconosciuti agli UdB ai sensi del comma 24.1 sono gestite in coerenza con la relativa regolazione anche in materia di neutralità.

TITOLO 6

PIATTAFORMA INFORMATICA

SEZIONE 1

Piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement* e dei rapporti intercorrenti tra UdB e Udd

Articolo 25

Piattaforma informatica

- 25.1 L'RdB mette a disposizione degli UdB, degli Udd, delle imprese di distribuzione e delle altre imprese di trasporto, una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi informativi di cui alle successive sezioni.

- 25.2 La piattaforma informatica consente, almeno:
- a) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - b) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema.
- 25.3 L'RdB definisce le procedure di accreditamento dei soggetti di cui al comma 25.1.
- 25.4 Hanno accesso alla piattaforma informatica, con riferimento ai dati relativi ad un determinato *city gate*, solamente gli UdD che sono utenti della rete alimentata dal medesimo *city gate*.
- 25.5 Le informazioni gestite nell'ambito della piattaforma sono archiviate e custodite per il periodo necessario al corretto svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento.

Articolo 26

Matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema

- 26.1 La matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisce, per ciascun *city gate*, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai PdR nella titolarità di ciascun UdD.
- 26.2 Entro il penultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdB, con riferimento a *city gate*, definisce o aggiorna l'elenco degli UdD abilitati ad instaurare una relazione di corrispondenza con il medesimo UdB valida ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 26.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese ciascun UdD definisce o aggiorna le relazioni di corrispondenza con gli UdB, con riferimento a ciascun *city gate* per il quale è abilitato ai sensi del comma 26.2, indicando le modalità di ripartizione del gas nel caso di relazioni di corrispondenze multiple, valide ai fini della sessione di bilanciamento relativa al mese successivo.
- 26.4 Entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese l'RdB, anche per il tramite dell'impresa di trasporto competente, comunica all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD.
- 26.5 Entro il giorno lavorativo successivo a quello di cui al comma precedente l'impresa di distribuzione di riferimento comunica all'impresa di distribuzione sottesa l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per gli UdD di competenza.

TITOLO 7 OBBLIGHI INFORMATIVI

SEZIONE 1

Obblighi informativi a vantaggio delle imprese di distribuzione e degli UdD

Articolo 27

Obblighi informativi per il SII

- 27.1 Entro il 31 luglio di ogni anno il SII mette a disposizione di ciascun UdD e impresa di distribuzione con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo utente, le informazioni relative al CA_{PdR} e al profilo di prelievo standard.
- 27.2 Entro il 15 settembre di ogni anno il SII mette a disposizione dell'RdB le informazioni relative al CA_{PdR} e al profilo di prelievo standard per tutti i PdR MY serviti dall'UdD. Il SII aggiorna tempestivamente il suddetto elenco a seguito di *switching*, voltture, nuove attivazioni e disattivazioni sulla rete di distribuzione.
- 27.3 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni UdD:
- a) l'elenco dei PdR nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;
 - b) i dati rilevanti costituenti l'RCU, con riferimento ai PdR che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo;
 - c) l'elenco dei PdR non più nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo.
- 27.4 Il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella propria titolarità, e mantiene aggiornata una funzionalità di interrogazione dell'RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di proprio interesse, tra i quali anche CA_{PdR} e profilo di prelievo standard in vigore.

SEZIONE 2

Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento

Articolo 28

Obblighi informativi per il SII

- 28.1 Entro il giorno 16 del mese il SII determina e mette a disposizione dell'RdB i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 9.1, lettere a), b), c) e d) aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi della regolazione vigente in materia.
- 28.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 28.1, il SII rende disponibili alle imprese di distribuzione e all'UdD, con

riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo, i dati funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento.

- 28.3 L'UdD procede alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 28.2 e segnala al SII la mancata o incompleta comunicazione degli stessi, nonché la presenza di eventuali errori materiali. Il SII procede alle necessarie verifiche coinvolgendo anche le imprese di distribuzione interessate. L'RdB e il SII, per quanto di rispettiva competenza, definiscono i termini entro i quali devono pervenire i dati, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento, e le relative modalità.

Articolo 29

Obblighi informativi propri delle imprese di trasporto

- 29.1 Le imprese di trasporto comunicano i prelievi misurati presso i propri ReMi e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

Articolo 30

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

- 30.1 L'RdB determina e rende disponibile a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 25 il valore di cui al precedente comma 10.1, lettera c), aggregato su base nazionale entro le medesime tempistiche previste per la pubblicazione del W_{kr} e lo aggiorna sino alle ore 11:00 del giorno di competenza. Entro il giorno 28 del mese l'RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 25, con riferimento al mese precedente, i valori di cui ai precedenti comma 10.1, lettere a), b) e c) e comma 11.1, lettere a), b), c), d), e) ed f).
- 30.2 Entro il 28 del mese l'RdB pubblica sul proprio sito internet per ogni *city gate* il valore del termine:

$$E_{M,REMI} = \sum_{k=1}^n \left[IN_{REMI,k} - \sum_{UdB} C_{REMI,UdB,k} \right]$$

dove n è il numero di giorno del mese precedente a quello di pubblicazione.

- 30.3 L'RdB rende disponibili alle altre imprese di trasporto nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 25 le informazioni funzionali alla gestione dei processi di competenza.
- 30.4 L'RdB trasmette all'Autorità, tramite posta elettronica certificata, mensilmente, con riferimento al mese di competenza, una relazione dettagliata sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

SEZIONE 3
Obblighi informativi relativi alla sessione di aggiustamento

Articolo 31

Obblighi informativi per il SII

- 31.1 Il SII determina e trasmette all'RdB i valori di cui al comma 18.1, lettere a), b) e c), aggregando i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese:
- a) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno;
 - b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
- 31.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 31.1, il SII rende disponibili alle imprese di distribuzione e all'UdD, con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo, i dati funzionali all'esecuzione della sessione di aggiustamento.
- 31.3 L'UdD procede alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 31.2, e segnala al SII la mancata o incompleta comunicazione degli stessi, nonché la presenza di eventuali errori materiali. Il SII procede alle necessarie verifiche coinvolgendo anche le imprese di distribuzione interessate. L'RdB e il SII, per quanto di rispettiva competenza, definiscono i termini entro i quali devono pervenire i dati, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di aggiustamento, e le relative modalità.

Articolo 32

Obblighi informativi propri delle altre imprese di trasporto

- 32.1 Le imprese di trasporto comunicano le eventuali rettifiche dei dati di prelievi utilizzati in sede di bilanciamento e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di aggiustamento secondo modalità e tempistiche definite dall'RdB.

Articolo 33

Obblighi informativi propri del responsabile del bilanciamento

- 33.1 L'RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB, nell'ambito della piattaforma informatica di cui all'Articolo 25, i valori di cui ai precedenti comma 19.1, lettere a), b), c) e d) :
- a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 maggio di ciascun anno;
 - b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
- 33.2 L'RdB pubblica sul proprio sito internet, per ciascun *city gate*, il valore del termine:

$$E_{a,REMI} = \sum_{k=1}^n \left[IN_{REMI,k}^A - \sum_{UdB} C_{REMI,UdB,k}^A \right]$$

- a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 maggio di ciascun anno;
 - b) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
- 33.3 L'RdB trasmette all'Autorità, tramite posta elettronica certificata, entro un mese dalla pubblicazione di cui al precedente comma 33.2, una relazione dettagliata sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento appena concluse e, in particolare, sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi della precedente Sezione, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Tabella 1 Categorie d'uso del gas

Codice	Descrizione	Componente Termica
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Tabella 2 Classi di prelievo

Codice	Giorni settimanali di prelievo
1	7 giorni
2	6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3	5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Tabella 3 Profili di prelievo standard e parametri caratteristici

PROF	$\beta_{1,PROF}$	$\beta_{2,PROF}$	$\beta_{3,PROF}$	$\beta_{4,PROF}$	<i>Categoria d'uso</i>	<i>Zona climatica</i>	<i>Classe di prelievo</i>
C1A1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	A	1
C1B1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	B	1
C1C1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	C	1
C1D1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	D	1
C1E1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	E	1
C1F1	1,00	0,00	0,00	0,00	C1	F	1
C2X1	0,00	1,00	0,00	0,00	C2	-	1
C3A1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	A	1
C3B1	0,57	0,43	0,00	0,00	C3	B	1
C3C1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	C	1
C3D1	0,71	0,29	0,00	0,00	C3	D	1
C3E1	0,76	0,24	0,00	0,00	C3	E	1
C3F1	0,72	0,28	0,00	0,00	C3	F	1
C4X1	0,00	0,00	0,00	1,00	C4	-	1
C5A1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	A	1
C5B1	0,50	0,00	0,00	0,50	C5	B	1
C5C1	0,60	0,00	0,00	0,40	C5	C	1
C5D1	0,67	0,00	0,00	0,33	C5	D	1
C5E1	0,72	0,00	0,00	0,28	C5	E	1
C5F1	0,80	0,00	0,00	0,20	C5	F	1
T1X1	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	1
T1X2	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	2
T1X3	0,00	0,00	1,00	0,00	T1	-	3
T2A1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	1
T2B1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	1
T2C1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	1
T2D1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	1
T2E1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	1
T2F1	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	1
T2A2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	2
T2B2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	2
T2C2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	2
T2D2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	2
T2E2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	2

T2F2	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	2
T2A3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	A	3
T2B3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	B	3
T2C3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	C	3
T2D3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	D	3
T2E3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	E	3
T2F3	0,23	0,00	0,77	0,00	T2	F	3